
Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 81

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31.12.2009)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 38/2002

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002

Art. 3 - Inserimento dell'art. 9 bis nella l.r. 38/2002

Art. 4 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema - Lucca)

Visto l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana con la l. r. n. 38/2002, si è dotata di uno strumento che ha reso possibile la costruzione di una politica organica capace di tutelare e valorizzare il patrimonio storico politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza;

2. la necessità complessiva di ridefinire l'intero quadro dei soggetti che ricevono contributi in considerazione del ruolo svolto nell'ambito delle politiche regionali per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, cardini del nostro ordinamento costituzionale, e la salvaguardia della memoria delle stragi nazifasciste in Toscana, definendo altresì le tipologie del contributo percepito;

3. la necessità di modificare la legge in questione inserendo tra i soggetti che la Regione intende sostenere con un contributo finanziario annuale anche la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato. Fondazione istituita da tutti i Comuni della provincia di Prato, dall'ANED (Associazione nazionale ex-deportati nei lager nazisti) provinciale, dall'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia) provinciale e dalla Comunità Ebraica di Firenze costituitasi nel 2007 e riconosciuta con decreto del 19.2.2008, n. 551 del Presidente della Giunta Regionale;

4. l'importante attività di ricerca, di raccolta, di conservazione e di fruizione del patrimonio documentario e archivistico, nonché l'azione di supporto all'attività didattica nelle scuole, svolta dalla sopraddetta Fondazione;

5. la necessità di individuare in un'apposita Fondazione "Parco Nazionale della Pace" la struttura organizzativa adeguata per la gestione del Parco della Pace, già realizzatosi a Sant'Anna di Stazzema conseguentemente alla legge 381/2000, quale luogo simbolo della memoria per la diffusione di una cultura di pace attraverso iniziative, manifestazioni, mostre,

convegni, a livello nazionale ed internazionale.

si approva la seguente legge

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 38/2002

omissis (1)

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002

omissis (1)

Art. 3

Inserimento dell'art. 9 bis nella l.r. 38/2002

omissis (1)

Art. 4

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 3, 8 e 9 della l.r. 38/2002;
- b) la legge regionale 14 aprile 1995, n.63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).

Note

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla *l.r. 14 ottobre 2002, n. 38*